



COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina


IL SINDACO

AVVISA

Che, con **ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 24 MARZO 2020**, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in questo territorio comunale,

HA ORDINATO: Il rispetto delle misure di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia (superiormente tutti riportati), e quanto qui di seguito ribadito e disposto:

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Con il supporto del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e unità lavorative comunali, verrà garantito, per tutti i bisognosi, un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci.
2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale e la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco. Sarà operata la chiusura delle Villette Comunali di "Via Vittorio Veneto" e quella adiacente al "Campetto Plurimo", nonché di tutti i Plessi Comunali adibiti ad attività sportive.
3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, muniti di quanto necessario a poter effettuare i previsti accorgimenti igienico/sanitari.
4. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
5. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
6. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
7. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
8. Chiunque, dalla data del 14 marzo 2020, abbia fatto o faccia ingresso sul territorio comunale Longese, proveniente da comuni ubicati fuori della Sicilia, o da comuni del territorio Regionale dove sono stati accertati casi di infezione da coronavirus 19 ha l'obbligo di:
 - a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, dare comunicazione immediata al comune, al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente;
 - b) di permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio o altra abitazione adottando tutte le misure previste espressamente per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
9. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite; sarà cura della protezione civile comunale, mediante consegna a domicilio, per esigenze e beni di prima necessità. E' ammesso soltanto l'accesso al sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
10. divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporti pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
11. Tutti i lavoratori che prestano servizio al di fuori del territorio Comunale, negli uffici o aziende per servizi necessari ed indispensabili previsti nei Decreti del Presidente del Consiglio, compresi gli autotrasportatori, che rientrano nel territorio Comunale, devono evitare di entrare in contatto diretto con i propri familiari e, dove è possibile, mettersi in quarantena volontaria fino al giorno lavorativo utile per la prossima partenza.
12. Divieto assoluto di mobilità dall'abitazione o dimora per le persone in quarantena.



13. In ordine agli uffici e alle attività produttive previste nell'allegato 1 del DCP 22.Marzo.2020 sul territorio comunale si dispone:
- che sia attuato, da parte del datore di lavoro il, in maniera preponderante, la modalità di lavoro agile per tutti quei servizi e attività che possono essere svolte presso il domicilio del lavoratore o a distanza;
 - che siano incentivati turni di lavoro, ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - che siano sospesi i servizi e le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e, qualora ciò non risultasse possibile, disporre la sospensione delle attività;
 - che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro giornalmente, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - per le sole attività produttive si raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
14. per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale, determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e di segnalarli alle competenti autorità locali.
15. di sospendere gli accessi dell'utenza in tutti gli uffici comunali con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici.
16. procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico.
17. sono vietate le visite per le condoglianze, messe, cortei funebri, onoranze, e ammessa la benedizione della salma al cimitero in forma privata con la partecipazione di un numero più ridotto che consente l'evitare assembramento di persone (parenti fino al terzo grado).

Inoltre,

- Che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.
- Che gli uffici comunali contatteranno direttamente tutte le persone già negli elenchi per l'assistenza individuale (anziani soli, portatori di handicap) al fine di verificare ulteriori necessità individuali cui si farà fronte anche tramite operatori comunali o servizio di protezione civile.
- Che, come già riportato nelle precedenti ordinanze, le persone anziane bisognose, che non beneficiano del supporto di familiari e che necessitano di incombenze particolari, possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

COMUNE DI LONGI – SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI	3346141172 - 0941/485040 int. 11.
DI MARCO TINDARO	320 9671657
GALATI ROSARIA	320 4893124
LAZZARA GIUSEPPA	329 3959236
RICCA GABRIELLA	334 3138720
CASTANO CLAUDIO	338 8934856
BELLISSIMO ANNA MARIA	328 3513126

Che tutti i cittadini, nel rispetto della privacy, al fine di una migliore e sicura gestione di possibili situazioni derivanti da eventuali contagi, nei limiti delle loro possibilità, sono invitati a prendere nota di contatti avuti con familiari e/o estranei, almeno con cadenza settimanale.

Che le disposizioni riportate nella citata ordinanza producono effetti immediati e sono efficaci fino al **03 aprile 2020**.

Longi, 24 marzo 2020



IL SINDACO
f.to Antonino Fabio